

Decreto del 05/11/1969 - Min. Finanze

Approvazione dell'istruzione provvisoria per l'attuazione della legge 1 ottobre 1969 n. 679, concernente la semplificazione delle procedure catastali.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 298 del 26 novembre 1969

Preambolo

Preambolo.

Articolo 1

Approvazione dell'istruzione provvisoria per l'attuazione della legge 1/10/69 n. 679.

Allegato

Istruzione per l'attuazione della legge 1 ottobre 1969 n. 679.

Preambolo - Preambolo.

In vigore dal 11/12/1969

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572 ed il decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1418, concernente modificazioni del precitato testo unico,

Visto il regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 664, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 9, che semplifica la procedura per la conservazione del nuovo catasto dei terreni;

Visto il regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Vista la legge 11 agosto 1939, n. 1249, concernente l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo catasto edilizio urbano;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514, concernente modificazioni alla legge sul nuovo catasto edilizio urbano, ecc.;

Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 131, concernente l'applicazione dell'imposta fabbricati sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1936, con cui e' stata approvata l'istruzione XIV emessa per disciplinare le operazioni dirette alla conservazione del nuovo catasto dei terreni;

Visto il decreto ministeriale 1 marzo 1949, con il quale si e' provveduto a sostituire l'anzidetta istruzione con altra (istruzione modificata);

Vista l'istruzione provvisoria per la conservazione del nuovo catasto edilizio urbano, emanata in data 13 dicembre 1961;

Considerato che l'art. 16 della legge 1 ottobre 1969, n. 679, stabilisce che per l'attuazione della legge stessa devono essere emanate apposite istruzioni ministeriali, delle quali l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha predisposto apposito schema;

Ritenuta la opportunita' che le predette istruzioni abbiano carattere provvisorio, in sede di prima applicazione della legge;

Decreta

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 - Approvazione dell'istruzione provvisoria per l'attuazione della legge 1/10/69 n. 679.

In vigore dal 11/12/1969

E' approvata l'istruzione provvisoria per l'attuazione della legge 1 ottobre 1969, n. 679, concernente la semplificazione delle procedure catastali, annessa al presente decreto.

[Torna al sommario](#)

Allegato - Istruzione per l'attuazione della legge 1 ottobre 1969 n. 679.

In vigore dal 11/12/1969

Istruzione per l'attuazione della legge 1 ottobre 1969, n. 679

CAPO I

DELLE VOLTURE

(Articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 12)

Paragrafo 1

Le domande di volture, di cui all'art. 6 del regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153, compilate su di un modulo a stampa fornito gratuitamente dell'amministrazione, devono essere presentate per il catasto terreni e per il nuovo catasto edilizio urbano esclusivamente agli uffici tecnici erariali entro il trentesimo giorno dalla data di registrazione - presso gli uffici del registro - del documento traslativo per atto tra vivi o dalla data di presentazione agli uffici delle successioni delle denunce per causa di morte. Nulla e' innovato riguardo la determinazione delle persone cui incombe l'obbligo della presentazione.

I moduli a stampa, differenti per il catasto terreni e per il nuovo catasto edilizio urbano, possono prevedere anche l'uso di fogli interni e sono rilasciati dagli uffici tecnici erariali e dagli uffici distrettuali delle imposte dirette unitamente ai certificati per uso di voltura.

Paragrafo 2

Deve essere presentata una distinta domanda per ciascun documento traslativo (indipendentemente dal numero delle ditte interessate al trasferimento) e - nell'ambito di questo - per ciascun comune amministrativo in cui sono posti i beni sui quali si esercitano i diritti reali oggetto di voltura catastale e separatamente per beni allibrati al catasto terreni o al catasto edilizio urbano; e pertanto, ove un unico atto comporti trasferimento di diritti su beni rustici ed urbani posti nel medesimo comune, dovra' darsi luogo a due domande, e del pari, ove comporti trasferimento di diritti su beni esclusivamente rustici od esclusivamente urbani posti in piu' comuni, anche se della medesima provincia, dovra' darsi luogo ad un pari numero di domande.

Paragrafo 3

Ciascuna domanda sconta l'imposta di bollo nella misura di lire quattrocento per ogni voltura in essa compresa mediante l'applicazione di marche, da annullarsi con firma del richiedente. Peraltro nel caso in cui il medesimo documento traslativo dia luogo al trasferimento alla medesima ditta di diritti reali esercitati su beni rustici e su beni urbani posti nello stesso comune, l'imposta di bollo si paga per una sola domanda, nella seconda dovra' essere fatto riferimento alla prima, per la quale e' stata assolta l'imposta.

L'eventuale esenzione dall'imposta di bollo deve essere motivata mediante la citazione della legge speciale che la dispone.

Paragrafo 4

Il modulo a stampa per le volture da eseguire nel catasto terreni e nel nuovo catasto edilizio urbano e' costituito da due parti essenziali: la prima costituisce la vera e propria domanda di volture e la seconda la nota o elenco delle volture richieste.

Per il catasto terreni:

a) la domanda comprende i seguenti elementi: comune nel quale si trovano i beni sui quali si esercitano i diritti trasferiti; nominativo, qualita' e recapito del richiedente; estremi del documento traslativo; dichiarazione di corrispondenza (positiva o negativa) fra la ditta o le ditte da cui ha luogo il trasferimento e quelle iscritte in catasto per i medesimi beni, elenco dei

documenti allegati completo dei relativi elementi distintivi; e deve essere sottoscritta dal richiedente;

b) la nota comprende l'intestazione delle ditte a cui vengono trasferiti i diritti in forza del documento traslativo; l'elenco dei documenti dimostranti gli eventuali passaggi intermedi fra le ditte iscritte in catasto e quelle dalle quali si fa luogo al trasferimento dei diritti, e infine l'elenco delle particelle catastali delle quali si richiedono le volture.

Per il nuovo catasto edilizio urbano:

a) la domanda - che prevede due casi distinti, da svolgere con formalità diverse, secondo che trattasi di trasferimento interessante unità immobiliari urbane già censite ovvero ancora da censire nel nuovo catasto edilizio urbano - contiene i seguenti elementi: comune nel quale si trovano i beni sui quali si esercitano i diritti trasferiti; nominativo, qualità e recapito del richiedente; elenco dei documenti allegati completo dei relativi elementi distintivi; dichiarazione di corrispondenza (positiva o negativa) tra i dati risultanti in catasto e quelli effettivi della ditta o delle ditte cedenti i beni; elenco, nel caso di mancanza di corrispondenza, dei passaggi intermedi avvenuti e delle relative causali; attestazione che l'eventuale non avvenuta dichiarazione all'ufficio tecnico erariale della o delle unità immobiliari interessate dal trasferimento è dovuta all'unico motivo ammissibile, e cioè alla ancora non avvenuta scadenza dei termini previsti dall'art. 28 della legge 11 agosto 1939, n. 1249, modificata con decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514;

b) la nota, quasi identica al modello 98 M.C.E.U., comprende gli estremi del documento traslativo della o della unità immobiliari trasferite senza o con frazionamento.

Sia per il catasto terreni che per il catasto edilizio urbano le ditte devono essere espresse con la individuale designazione delle persone fisiche o giuridiche da intestarsi in catasto, complete dei dati di rito, della natura dei rispettivi diritti e delle relative quote, ed elencate secondo l'ordine previsto dalle norme vigenti.

Paragrafo 5

I documenti da allegare alle domande di volture sono i seguenti:

Per il catasto terreni:

a) una copia o estratto in carta libera del documento traslativo, su cui da parte dell'ufficio del registro si sia provveduto ad attestare la avvenuta registrazione, indicandone gli estremi nonché la certificazione dell'avvenuto pagamento dei diritti catastali e dei tributi speciali; ovvero nel caso di trasferimento di diritti per causa di morte, una copia o estratto della relativa denuncia, su cui da parte dell'ufficio delle successioni si sia provveduto ad attestare l'avvenuta presentazione, indicando gli estremi della conseguente annotazione, atteso che per le denunce di successione e di consolidamento di usufrutto le leggi in vigore prevedono il pagamento delle imposte ed accessori non avvenga contestualmente alla presentazione della denuncia. Nell'uno e nell'altro caso gli uffici provvederanno ad invitare gli interessati a presentare all'ufficio tecnico erariale nel prescritto termine di 30 giorni le domande di volture;

b) i certificati catastali relativi ai beni interessati dalle volture;

c) quando i trasferimenti diano luogo a frazionamento di particelle, i relativi tipi redatti su un estratto autentico alla mappa e - di norma - approvati ai sensi del paragrafo 17;

d) quando il trasferimento per causa di morte interessi beni intestati a ditta diversa dal dante causa, per mancanza degli atti legali convalidati da passaggi intermedi di fatto, un atto notorio da cui possa desumersi la cronistoria dei passaggi stessi;

e) altri eventuali documenti.

Allo scopo di consentire agli uffici delle successioni di provvedere agli attestati di cui al precedente punto a), gli interessati dovranno presentare ad essi, unitamente alla denuncia di successione, tante copie od estratti della medesima, quante sono le provincie (conformemente a quanto previsto dal successivo par. 6) nella quale si trovano i beni immobili in essa compresi.

Per il nuovo catasto edilizio urbano:

a) i documenti di cui ai punti a), b) e d) del capo precedente;

b) le planimetrie delle unità immobiliari che a causa del trasferimento subiscano variazioni nella loro consistenza;

c) l'attestazione - sostitutiva del certificato catastale per le unita' immobiliari dichiarate all'ufficio tecnico erariale a norma dell'art. 28 della legge 11 agosto 1939, n. 1249, modificata con decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514, ma non ancora censite in catasto - dell'avvenuta dichiarazione, recante gli estremi ed i dati di essa.

Per le unita' immobiliari che eventualmente non fossero state ancora dichiarate e per le quali i termini di presentazione della dichiarazione stabiliti dal predetto articolo di legge fossero scaduti, occorre presentare all'ufficio tecnico erariale la dichiarazione prescritta e quindi ottenere l'attestazione di cui al presente punto;

d) altri eventuali documenti.

Paragrafo 6

Nel caso che i documenti, di cui al paragrafo precedente, siano gia' stati allegati - in tutto o in parte - ad altre domande di volture gia' presentate, e' consentito farne semplicemente riferimento anche se riguardino beni posti in comuni diversi e compresi in diversi distretti d'imposta, purché nell'ambito di una medesima provincia. Nel riferimento devono essere precisati gli estremi delle domande cui i documenti sono stati allegati. Quando piu' domande collegate con la stessa documentazione siano presentate contemporaneamente, il riferimento viene apposto a cura dell'ufficio nel momento stesso della presentazione.

Paragrafo 7

Le domande di volture devono essere presentate all'ufficio tecnico erariale della provincia nel cui territorio hanno sede gli uffici del registro o delle successioni presso i quali sono registrati i rispettivi documenti traslativi, anche se i beni su cui si esercitano i diritti trasferiti si trovino in provincie diverse.

All'atto della presentazione l'ufficio ricevente provvede, in ogni caso, all'esame formale a vista della domanda, a norma del seguente par. 8: assegna quindi un numero di protocollo e rilascia al presentatore una ricevuta, portante - oltre al numero anzidetto - gli altri elementi utili per la identificazione della domanda.

Paragrafo 8

L'esame formale, di cui e' cenno al paragrafo precedente, ha per oggetto: la constatazione che sia la domanda che la nota di voltura sono state compilate in tutte le loro parti e regolarmente sottoscritte; l'accertamento che tutti i documenti prescritti sono regolarmente allegati (salvo il caso previsto par. 6), ed elencati.

Le manchevolezze riscontrate, ove non siano eliminabili immediatamente, sono indicate per iscritto contestualmente al rilascio della ricevuta, che pertanto assume carattere provvisorio: al presentatore deve essere precisato che entro il termine improrogabile di trenta giorni le manchevolezze medesime devono essere sanate.

Nell'occasione devono anche essere individuati e rettificati errori materiali di immediata evidenza.

Paragrafo 9

E' data facolta' di inviare le domande di voltura per posta, mediante lettera raccomandata: la data del tagliando di ricevuta della raccomandata costituisce, in tal caso, la data di presentazione.

A ricezione della domanda, l'ufficio tecnico erariale trasmette al recapito del richiedente, con tassa a carico, la ricevuta di cui al precedente par. 7, unendovi - se necessario - le indicazioni opportune per la regolarizzazione. I 30 (trenta) giorni concessi dalla legge per la regolarizzazione medesima decorrono dalla data del timbro postale di arrivo.

Paragrafo 10

Non appena pervenute, le domande di volture devono essere iscritte dagli uffici nei regolari registri protocollo e - previo il completamento dell'eventuale procedura di regolarizzazione di cui ai precedenti paragrafi - passate alla normale trattazione.

Le domande di volture che riguardano beni posti in altre provincie devono essere spedite al piu' presto - ma in ogni caso dopo il termine del periodo concesso per la eventuale regolarizzazione - all'ufficio tecnico erariale competente per territorio, che le assume nel normale protocollo attribuendo ad esse, per conseguenza, un proprio numero.

Ogni eventuale successivo rapporto concernente la domanda di volture avra'

luogo direttamente fra il richiedente - o le parti interessate - e l'ufficio tecnico erariale competente per territorio, che provvede alla sua trattazione. Come riferimento rimane peraltro valido il numero di protocollo dell'ufficio ricevute, che e' quello riportato sulla ricevuta: e' pertanto compito dell'ufficio competente per territorio assicurare il necessario collegamento.

Paragrafo 11

Nel caso di ritardo, rispetto al termine precisato al par. 1, della presentazione della domanda di volture, o nel caso che il richiedente non ottemperi all'invito di regolarizzarla - giuste le indicazioni dell'ufficio - nel successivo termine prescritto, o infine quando l'ufficio accerti la omissione della presentazione, l'ingegnere capo dell'ufficio stesso trasmette all'intendente di finanza un regolare processo verbale di accertamento delle violazioni di legge per l'applicazione delle pene pecuniarie da lire duemila a lire ventimila, previste dall'art. 9 della legge medesima.

In pari tempo, se del caso, le spese per la regolarizzazione della domanda, vengono comunicate al procuratore del registro per l'iscrizione sui campioni demaniali, al fine di operarne il recupero.

Paragrafo 12

In caso di mancata presentazione, in allegato alla domanda di volture, del tipo di frazionamento, l'ufficio - scaduto il termine di 30 giorni per il perfezionamento della domanda - registra la voltura cointestando i contraenti ed appone alle sole particelle interessate dal tipo non presentato l'annotazione di riserva ai sensi del successivo par. 15.

Paragrafo 13

Gli uffici tecnici erariali assicureranno una adeguata assistenza ed ogni utile chiarimento a tutti coloro che sono tenuti alla presentazione delle domande di volture, giuste le apposite norme che saranno emanate a parte.

Paragrafo 14

A regolarizzazione avvenuta l'ufficio, dopo avere controllato che non esistano discordanze fra quanto e' contenuto nella domanda e relativa nota e quanto risulta in catasto, provvede senza altro alla registrazione.

Ove risultino discordanze, l'ufficio controlla anzitutto che esse non dipendano da un materiale errore di trascrizione dal documento traslativo alla domanda di volture; ed in tal caso invita il richiedente a presentarsi in sede onde rettificare personalmente l'errore compiuto ovvero a presentare istanza di rettifica in bollo. Se invece le discordanze sono gia' contenute nel documento, le volture verranno registrate, se possibile, soltanto previo accertamento sopralluogo e facendo constare negli atti cio' e' stato fatto ai soli fini della conservazione del catasto, a norma del successivo par. 15. Ove peraltro le discordanze si riferiscano esclusivamente alle ditte da cui ha luogo il trasferimento dei diritti e siano state regolarmente segnalate dal richiedente, l'ufficio provvede a registrare le volture, dopo aver dato corso ai passaggi intermedi mancanti, se questi sono dipendenti da atti legali; limitandosi invece a far constare negli atti che cio' e' stato fatto ai soli fini della conservazione del catasto a norma del menzionato par. 15 e, notificando poi l'eseguita voltura alla ditta che risulta intestata negli atti stessi, se dei passaggi intermedi mancanti e' esposta nella domanda di volture una semplice cronistoria.

Paragrafo 15

A partire dalla data di entrata in vigore della legge 1 ottobre 1969, n. 679, ogni qualvolta l'ufficio debba far constare negli atti del catasto che una mutazione e' stata eseguita ai soli fini della conservazione del catasto medesimo, senza pregiudizio di qualsiasi ragione o diritto, provvede a contrassegnare ciascuna delle particelle interessate od unita' immobiliari urbane interessate con apposita sigla, giusta la seguente nomenclatura:
RIS 1: per inesistenza di atti legali giustificanti uno o piu' passaggi intermedi;
RIS 2: per errati riferimenti catastali nel documento traslativo che da' luogo a voltura;
RIS 3: per errate generalita' nel documento traslativo che da' luogo a voltura;
RIS 4: per cointestazione provocata dalla mancata presentazione del tipo di frazionamento;
RIS 5: per mancata concordanza della superficie dichiarata nel documento traslativo con quella risultante in catasto o per dichiarazione di inidoneita'

del tipo e conseguente rettifica eseguita dall'ufficio;

RIS 6: per accertamento d'ufficio in base allo stato di fatto, non ancora convalidato da atto legale, di opere di pubblico interesse portanti intestazione.

Le indicate sigle seguiranno i numeri distintivi delle particelle o delle unita' immobiliari in ogni ulteriore operazione catastale e saranno comunque trascritte unitamente ai numeri stessi.

Paragrafo 16

La cancellazione della sigla di annotazione di riserva puo' essere ottenuta dal possessore cui le particelle o le unita' immobiliari sono intestate mediante la presentazione di apposita domanda in bollo, corredata dai documenti idonei a dimostrare la estinzione dei motivi per i quali la formalita' era stata accesa: ove trattisi in particolare di tipo di frazionamento, esso deve portare le firme autenticate delle parti interessate. Non e' necessario che la domanda di cancellazione sia corredata da documenti, quando e' trascorso un ventennio dalla data del documento traslativo che dette origine alla annotazione di riserva.

La decisione dell'ufficio in ordine alla domanda di cancellazione deve essere notificata al richiedente nelle forme di rito.

CAPO II

DEI TIPI DI FRAZIONAMENTO

(Articoli 5 e 6)

Paragrafo 17

Quando un trasferimento di diritti comporti il frazionamento di particelle catastali, le parti sono tenute a fare approntare, da uno dei professionisti appartenenti alle categorie previste dalla legge, un apposito tipo redatto su di un estratto autentico o autenticato della mappa. Il tipo stesso deve essere prodotto dal tecnico compilatore anticipatamente, cosi' che - di norma - esso possa risultare munito della dichiarazione di regolarita', ai sensi del seguente par. 19, al momento della definizione del documento traslativo. Ai fini di agevolare le operazioni, e' opportuno, e pertanto consigliabile, che unitamente all'originale venga presentata all'ufficio una copia conforme - comunque ottenuta - in carta semplice, che verra' trattenuta dall'ufficio medesimo.

Paragrafo 18

Il tipo deve essere sottoscritto, oltre che dal tecnico che lo ha redatto, da tutte le parti interessate al frazionamento. Ove la ditta cui competono i diritti sulle particelle da frazionare non coincida con quella risultante in catasto, dovra' esserne fatta specifica menzione sul tipo stesso.

Quando, in sede di definizione del documento traslativo, taluno dei destinatari delle particelle derivate dal frazionamento risulti diverso da quello previsto all'atto della redazione del tipo, anch'esso dovra' apporre la propria firma sul tipo medesimo.

Paragrafo 19

A fine del riconoscimento della regolarita', l'ufficio tecnico erariale introduce provvisoriamente in mappa le nuove linee, servendosi delle misure fornite dal tecnico, e controlla la regolare ripartizione delle superfici e dei redditi; contemporaneamente a questa operazione da' corso ad opportuni procedimenti per eliminare le preesistenti linee che in seguito al frazionamento risultino di concreto significato topografico od estimale.

Sostituisce quindi i numeri subalterni residuati dalle anzidette operazioni con numeri interi, che prenota negli appositi elenchi (mod. 50) e sul protocollo dei tipi di frazionamento e riporta poi, anch'essi provvisoriamente, in mappa, nonche' - in via definitiva a inchiostro - sul tipo esaminato. Su questo appone inoltre la seguente dichiarazione.

"Riconosciuto regolare ai soli fini della introduzione in mappa e della ripartizione della superficie e dei redditi".

Paragrafo 20

La dichiarazione di cui al precedente paragrafo deve essere rilasciata entro il ventesimo giorno dalla presentazione all'ufficio del tipo di frazionamento.

All'atto della restituzione del tipo approvato si applica il tributo speciale previsto dalla tabella annessa alla **legge 1 ottobre 1969, n. 679**.

Ove l'ufficio, peraltro, a causa di eccezionali difficolta' sia impossibilitato a riconoscere la richiesta regolarita' entro il termine prescritto, restituisce il tipo al tecnico che lo ha redatto apponendo la

seguinte dichiarazione:

"Rinviato l'esame alla presentazione della domanda di volture".

Tale dichiarazione puo' essere rilasciata anche prima dello scadere del termine anzidetto, quando all'ufficio appaia manifesta - a vista o dopo un primo esame di massima - la propria impossibilita' a riscontrare la regolarita' del tipo.

Nel caso previsto dai due comma precedenti, le sanzioni prescritte dall'**art. 9 della legge 1 ottobre 1969, n. 679**, non sono applicabili; l'atto traslativo viene redatto in base ai dati del tipo stesso.

L'applicazione del tributo speciale di cui sopra e' riservata al momento della presentazione della domanda di volture.

In ogni caso, l'avvenuto pagamento del tributo di cui ai precedenti comma secondo e quinto viene certificato sul tipo stesso e - limitatamente al caso previsto nel quinto comma - ne viene anche rilasciata ricevuta, esso deve essere altresì contabilizzato sul registro dei certificati, copie ed estratti rilasciati e dei relativi diritti e tributi (mod. 8).

Paragrafo 21

Ove il tipo di frazionamento presenti irregolarita' formali ovvero manchevolezze tecniche che ne impediscano la corretta introduzione in mappa, viene restituito per essere perfezionato. In tal caso il termine per il successivo rilascio della dichiarazione di cui al par. 19 decorre dalla data nella quale e' avvenuta la nuova presentazione del tipo perfezionato.

Paragrafo 22

Ai fini della definizione del documento traslativo corrispondente, l'approvazione di cui al par. 19 (come pure la dichiarazione di cui al par. 20) ha validita' limitata a 90 giorni. Se il tipo viene egualmente utilizzato dalle parti interessate dopo la scadenza di tale termine, la relativa domanda di volture viene considerata incompleta ai sensi del precedente par. 12. La regolare restituzione all'ufficio del tipo, in allegato alla domanda di volture, da' luogo al passaggio in via definitiva ad inchiostro delle linee e dei numeri gia' provvisoriamente introdotti in mappa nel corso delle operazioni di cui al precedente par. 19.

Periodicamente l'ufficio provvede ad esaminare lo stato delle mappe connesso alle operazioni in argomento ed elimina le linee ed i numeri provvisoriamente introdotti, dipendenti da tipi di frazionamento approvati non meno di 180 giorni prima.

Paragrafo 23

Nel caso previsto dal decreto ministeriale 28 ottobre 1964, n. 3/3975 (ripartizione di particelle in varie porzioni o lotti) il tipo portera', oltre alla firma del tecnico compilatore, quelle di tutti i possessori cui competono i diritti sulle particelle da frazionare e di almeno uno dei destinatari delle singole porzioni.

Le linee ed i numeri dell'intero elaborato vengono passati ad inchiostro in sede di registrazione della prima domanda di volture inerente qualcuna delle porzioni costituite col frazionamento.

Paragrafo 24

Quando il tipo di frazionamento viene unito ad una domanda di volture senza essere stato preventivamente presentato tecnico erariale per l'ottenimento della dichiarazione di regolarita' di cui al par. 19, il tecnico che lo ha redatto e' soggetto alle sanzioni previste dall'**art. 9 della legge 1 ottobre 1969, n. 679**.

Il tributo speciale viene corrisposto all'atto della presentazione della domanda; valgono anche in questo caso le norme di cui all'ultimo comma del par. 20.

Se il tipo presenta irregolarita' o manchevolezze, il tecnico che lo ha redatto viene invitato a perfezionarlo nella sede dell'ufficio, ove cio' non avvenga, si seguira' la procedura dettata dal seguente par. 25.

Ove si verta nel caso previsto dal par. 23, vengono trattate esclusivamente le porzioni di particelle di cui si chiede il trasferimento con la domanda di volture cui il tipo e' allegato.

Paragrafo 25

Al fine di consentire il controllo sopralluogo, nel redigere il tipo tecnico compilatore non deve omettere la rappresentazione dei termini di confine, eventualmente gia' presenti nella zona frazionata o espressamente infissi in dipendenza del frazionamento stesso, e deve altresì sinteticamente

descrivere, sul tipo stesso la natura delle nuove dividenti di possesso identificate sul disegno con le nuove linee.

In particolare egli deve specificare se tali dividenti siano materializzate da muri, canaletti, cigli o mezzerie di strade di lottizzazione, viottoli o altri manufatti o particolari topografici, ovvero se essi siano semplicemente virtuali: in quest'ultimo caso deve esplicitamente menzionare se esistono picchetti saldamente infissi per la loro individuazione, aggiungendo - in caso affermativo - ogni elemento idoneo per la identificazione della loro posizione.

Ove, sulla scorta delle suindicate notizie, il tipo venga dall'ufficio riscontrato in campagna non pienamente rispondente alla effettiva posizione delle dividenti, l'ufficio stesso invita le parti interessate a dichiarare espressamente per iscritto sul tipo medesimo se le linee da esso portate debbano ritenersi tuttora valide, nonostante che esse non corrispondano a quanto si e' riscontrato sopralluogo, oppure se si tratti di effettivo errore del tipo.

In quest'ultimo caso le parti stesse saranno anche invitate a far apportare al tipo medesimo, entro il termine di 30 giorni, le opportune rettifiche, che vanno da esse parti specificatamente convalidate. Resta inteso che ove le superfici delle particelle derivate dal frazionamento, a seguito della intervenuta rettifica, differiscano da quelle dichiarate nei documenti traslativi in misura superiore alla tolleranza catastale, esse saranno poi affette da opportuna annotazione di riserva (sigla RIS 5) del par. 15.

Qualora la proroga concessa trascorra infruttuosamente, l'ufficio dichiara il tipo inidoneo alla conservazione del catasto e pertanto procede direttamente alle rettifiche del caso; le spese occorse sono poste a carico delle parti inadempienti, mediante iscrizione da parte del procuratore del registro sull'apposito campione demaniale. Le particelle rettificate dall'ufficio vengono inoltre gravate con annotazione di riserva (medesima sigla RIS 5). Si precisa che le rettifiche, accertate dall'ufficio in seguito a revisione di zone sufficientemente ampie per il sostanziale rifacimento di interi fogli o di cospicue porzioni di essi di dipendenza di scorrelazioni evidenti fra la mappa e il terreno, non sono soggette alla disciplina innanzi descritta ma a quella delle variazioni catastali, i cui risultati vengono portati a conoscenza degli interessati con le procedure previste dalle leggi vigenti (notifiche o - nel caso previsto dall'**art. 10 della legge 1 ottobre 1969, n. 679** - pubblicazione).

Anche in questo caso naturalmente si rende operante quanto precisato nella seconda parte del quarto comma precedente (annotazione di riserva).

CAPO III

DEI CAMBIAMENTI NELLO STATO DEI TERRENI PER EDIFICAZIONE DI FABBRICATI URBANI E DEL TIPO MAPPALE

(Art. 8)

Paragrafo 26

L'obbligo di presentare la denuncia di cambiamento nello stato di particelle censite nel catasto terreni, per effetto della edificazione di nuovi fabbricati o di ogni altra stabile costruzione nuova (da considerare immobile urbano ai sensi dell'**art. 4 della legge 11 agosto 1939, n. 1249**, e successive modificazioni) incombe direttamente al possessore delle particelle medesime. Nel caso in cui il possessore denunciante non corrisponde all'intestatario in catasto delle particelle oggetto del cambiamento, la denuncia deve indicare gli estremi di rogito e di registrazione dell'atto di trasferimento della ditta iscritta in catasto al possessore denunciante.

Paragrafo 27

La denuncia di cambiamento deve essere presentata direttamente all'ufficio erariale nel termine di sei mesi decorrente dalla data di rilascio del certificato di abitabilita' o di agibilita' dei locali che compongono l'immobile ed i cui estremi devono essere citati nella denuncia stessa.

Paragrafo 28

La denuncia deve essere compilata su apposito modulo a stampa (mod. 3/SPC) fornito gratuitamente dall'ufficio tecnico contestualmente al rilascio dell'estratto autentico di mappa concernente le particelle oggetto della denuncia, occorrente per la redazione del tipo mappale da allegare alla medesima.

L'ufficio tecnico erariale, all'atto della presentazione, registra in apposito

protocollo la denuncia di cambiamento, assegnando ad essa il competente numero progressivo, e rilascia all'interessato ricevuta di avvenuta denuncia.

Paragrafo 29

Il tipo mappale, da unirsi alla denuncia di cambiamento, deve essere redatto sopra un estratto autentico di mappa (mod. 4/SPC) separatamente per ogni comune amministrativo.

Il tipo mappale deve portare la firma di un tecnico (ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra, perito edile, perito agrario o perito agrimensore) regolarmente iscritto nell'albo professionale della propria categoria.

Inoltre, deve essere sottoscritto per accettazione dal possessore denunciante.

Paragrafo 30

Nel tipo mappale deve essere rappresentato, esclusivamente in base a misure prese sopralluogo dal tecnico firmatario, il nuovo fabbricato e le altre stabili costruzioni edificate sulle particelle oggetto di denuncia di cambiamento, nonché le relative attinenze coperte e scoperte.

Le nuove linee topografiche devono essere riferite a caposaldi della mappa e rappresentate sul tipo stesso, in inchiostro rosso, complete delle misure prese sopralluogo.

I dati metrici del rilievo devono risultare in numero sufficiente per la completa rappresentazione in mappa del cambiamento denunciato.

L'estratto di mappa per tipo mappale deve contenere, in ogni caso, almeno due caposaldi (punti trigonometrici, termini di proprietà o di confine comunale, spigoli di fabbricati o di altre costruzioni stabili, ecc.).

Di conseguenza l'estratto stesso deve comprendere una porzione di mappa sufficientemente estesa in modo da soddisfare detta condizione.

Paragrafo 31

Per ogni altra istruzione relativa al tipo mappale valgono, per analogia, le norme vigenti per il tipo di frazionamento e di cui al capo V dell'istruzione XIV modificata, purché non risultino in contrasto con le norme portate dalla **legge 1 ottobre 1969, n. 679**, e quelle portate dal capo II della presente istruzione.

CAPO IV

DEGLI ESTRATTI, DEI CERTIFICATI E DELLE COPIE DEGLI ATTI DEI CATASTI

(Art. 13)

Paragrafo 32

Le certificazioni catastali (certificati, estratti di mappa, copie di planimetrie delle u.i.u. e copie di altri atti dei catasti terreni ed edilizio urbano), compilate a mano o sotto forma di riproduzione degli atti medesimi con sistemi foto-eliografico o simili, vengono rilasciati dall'ufficio tecnico erariale competente per giurisdizione territoriale. In sede di rilascio l'ufficio provvede alla riscossione dei diritti catastali da corrispondersi allo Stato (stabiliti dalla tabella allegata alla **legge 1 ottobre 1969, n. 679**).

Con le stesse modalità gli interessati potranno ottenere presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette le certificazioni relative ad atti catastali in possesso degli uffici stessi.

Ove richiesto, la consegna delle certificazioni continua ad effettuarsi secondo le vigenti norme.

Paragrafo 33

È altresì data facoltà all'interessato di ottenere la certificazione catastale per posta, inviando a titolo di deposito preventivo per le spese occorrenti (carta da bollo, diritti catastali, tributi speciali e spese postali) l'importo stabilito nel paragrafo seguente, salvo conguaglio.

Il deposito preventivo deve essere versato dal richiedente sul c/c postale intestato all'ufficio tecnico erariale nella cui giurisdizione ricadono gli immobili oggetto della richiesta.

Nello spazio del bollettino riservato alla causale del versamento devono essere specificati:

- 1) tipo di certificazione richiesta (certificato di attualità, per stipula o per altri scopi, certificato storico, estratto di mappa per tipo di frazionamento o per altri scopi, ecc.);
- 2) indicazioni strettamente necessarie per identificare negli atti catastali i beni oggetto della certificazione (comune, numero di partita, foglio di mappa, particelle, ecc.).

Nel caso che le indicazioni fornite dall'interessato siano incomplete e non sufficienti per il rilascio della certificazione richiesta, l'ufficio tecnico erariale - entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento del bollettino di c/c postale - invita l'interessato a fornire le ulteriori indicazioni occorrenti. Analoga procedura sarà seguita nel caso che l'interessato abbia effettuato, sul c/c postale intestato all'ufficio tecnico erariale, un deposito preventivo per un importo inferiore a quello fissato dal paragrafo che segue.

Paragrafo 34

L'ammontare del deposito preventivo viene stabilito nelle seguenti misure:

- a) in lire 1.500 (millecinquecento) per ogni certificato di attualità del catasto terreni o per copia eliografica, totale o parziale, di scheda di partita del N.C.E.U. e per copia di planimetria di unità immobiliare urbana;
- b) in lire 2.500 (duemilacinquecento) per ogni storico o per ogni copia od estratto di mappa, di mappa urbana o di abbozzo di mappa urbana.

Paragrafo 35

Nel caso di certificazioni storiche o di attualità che l'interessato intende ricevere per posta, e che abbiano per oggetto ditte o partite particolarmente complesse (sia per notevole numero di passaggi di possessi che per rilevante numero di particelle di mappa dei beni oggetto di certificazione), l'ufficio tecnico erariale, entro cinque giorni dal ricevimento del bollettino di c/c postale, provvede ad invitare l'interessato stesso a versare sul c/c postale intestato all'ufficio medesimo una ulteriore somma (da precisare) ad integrazione del deposito preventivo già effettuato.

Paragrafo 36

La certificazione richiesta sarà spedita al recapito dell'interessato a mezzo raccomandata, con ricevuta di ritorno, con allegato apposito estratto conto inteso a dimostrare:

- a) che l'importo della specifica è risultato pari a quello del deposito preventivo anticipato, per cui nessun conguaglio è dovuto;
- b) ovvero, che l'importo della specifica è inferiore a quello del deposito preventivo anticipato, per cui l'ufficio stesso ha già disposto per il conguaglio, a mezzo di assegno di c/c postale, a favore dell'interessato della specifica stessa,
- c) ovvero, che l'importo della specifica è superiore a quello del deposito preventivo anticipato, per cui l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di spedizione della raccomandata, dovrà effettuare il conguaglio richiestogli mediante versamento in c/c postale intestato all'ufficio. A tal fine l'ufficio inserirà nella raccomandata un bollettino di versamento sul c/c postale recante indicata la somma da versarsi a conguaglio. L'interessato sarà espressamente avvertito che - in mancanza di detto versamento - l'importo del conguaglio di che trattasi verrà comunicato al procuratore del registro per la iscrizione del debito sui campioni demaniali e per la conseguente esazione (maggiorata delle spese procedurali) nei modi e con le forme stabilite per la riscossione delle imposte di registro e di successione. Resta stabilito che l'importo totale dei diritti catastali spettanti allo Stato deve essere prelevato, in ogni caso, dal deposito preventivo, per essere versato all'ufficio del registro demanio di Roma con le modalità di cui al secondo capoverso del successivo paragrafo 38. Pertanto il conguaglio deve riguardare esclusivamente la maggior somma dovuta per tributi speciali.

Paragrafo 37

Gli uffici tecnici erariali devono richiedere l'apertura di apposito c/c postale riservato alle sezioni II e IV per il servizio di rilascio delle certificazioni catastali per posta, comunicando ai rispettivi uffici dei conti correnti postali che intendono avvalersi della facoltà di stampare per proprio conto i bollettini di versamento, previa la prescritta autorizzazione del competente ufficio dei conti correnti postali.

Paragrafo 38

I bollettini di versamenti relativi al c/c postale di cui al precedente paragrafo, devono avere il formato massimo ammesso dall'amministrazione postale e devono essere composti delle tre sezioni rituali.

Nella prima sezione, e cioè nel cui retro è prevista l'indicazione causale del versamento, tale causale dovrà prevedere la seguente apposita formulazione:

CAUSALE DEL VERSAMENTO

CERTIFICAZIONE CATASTALE DA OTTENERSI A MEZZO POSTA
(Art. 8 della legge 1 ottobre 1969, n. 679)

.....
(tipo di certificazione richiesta dal versante e da spedire all'indirizzo
retro indicato)

particelle
Dati per l'identificazione delle ----- oggetto della
unita' immob. urbane

certificazione:

Comune

Localita' o via:

Foglio di mappa: numero

Particelle

----- : numeri

Unita' immob. urbane

N.C.T.

Partita ----- : numero

N.C.E.U.

Ovvero ditta intestataria:

Altri dati eventuali:

Somma versata a conguaglio di cui a richiesta n. in data
..... dell'ufficio tecnico erariale.

La terza sezione, e cioe' quella costituente la ricevuta del versamento, deve
riportare, a tergo, la seguente apposita formulazione:

CAUSALE DEL VERSAMENTO

CERTIFICAZIONE CATASTALE DA OTTENERSI A MEZZO POSTA

(Art. 8 della legge 1 ottobre 1969, n. 679)

Tipo di certificazione richiesta:

rustici

per beni ----- siti nel comune di:

urbani

Localita' o via:

La sezione centrale resta quella rituale.

Paragrafo 39

I bollettini di c/c postale di cui al precedente paragrafo devono annotarsi
cronologicamente su apposito registro, indicando: cognome e nome del
richiedente, domicilio, data del versamento; tipo di certificazione richiesta;
ammontare del deposito preventivo; estremi di spedizione della certificazione
a mezzo raccomandata; ammontare dell'eventuale conguaglio a favore del
richiedente o a favore dell'ufficio; la data di scadenza del termine utile di
30 (trenta) giorni concesso all'interessato per effettuare il conguaglio a
mezzo del c/c postale intestato all'ufficio, sezioni II e IV, estremi della
comunicazione al procuratore del registro per l'iscrizione a campione delle
somme per mancato versamento del conguaglio.

Analogo registro sara' istituito per coloro che non provvedono a ritirare,
entro il termine di 30 giorni, presso l'ufficio distrettuale delle imposte
dirette, le certificazioni richieste con consegna da effettuarsi presso
l'ufficio medesimo.

Paragrafo 40

Le somme riscosse per diritti catastali e per tributi speciali saranno
annotare sugli appositi registri e modelli.

Gli uffici tecnici erariali e gli uffici distrettuali delle imposte dirette
devono effettuare con versamenti mensili la remessa all'ufficio del registro
demanio di Roma su apposito c/c postale (i cui estremi saranno precisati con
apposita circolare), delle somme riscosse per diritti catastali, entro il
giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono avvenute le riscossioni.

Nulla e' innovato in ordine alla procedura vigente circa la remessa delle
somme riscosse per tributi speciali spettanti al personale.

CAPO V

NORME TRANSITORIE

Paragrafo 41

Anche per i documenti traslativi posti in essere prima della entrata in vigore
della nuova legge, ma non ancora registrati, l'ufficio del registro provvede
alla attestazione prevista dal paragrafo 5, lettera a) su di una copia del
documento stesso, che viene rilasciata al richiedente.

Tale copia e' destinata ad essere allegata alla domanda di volture, il cui modulo viene fornito dagli uffici tecnici erariali e dagli uffici distrettuali delle imposte dirette in deroga a quanto previsto dall'ultimo comma del paragrafo 1.

La norma portata dal primo comma del paragrafo 24 verra' applicata solo per i tipi di frazionamento utilizzati per documenti traslativi posti in essere a partire dal 15 dicembre 1969.

La liquidazione dei tributi speciali relativi a tutte le certificazioni richieste prima dell'entrata in vigore della legge 1 ottobre 1969, n. 679, ancorche' il rilascio abbia luogo dopo tale data, viene calcolata in base alle norme e alla tabella vigente al momento della richiesta.

[Torna al sommario](#)
